SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, ed il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, per gli aspetti retributivi, concordato il 17 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI ed USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNR, CISL/Ricerca, UIL/FURG e USI-AIT/Ricerca.

Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

96A7102

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1996.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Rilutek - Riluzolo.

96A7234

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 novembre 1996, n. **566**.

Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo è prorogato di quarantadue mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 2.

Disposizioni di sanatoria

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, dell'articolo 46 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, dell'articolo 51 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, dell'articolo 51 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, dell'articolo 51 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, dell'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, dell'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, dell'articolo 16 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

2. Sono fatti salvi gli effetti e le previsioni dei contratti di locazione di immobili stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2482).

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (DI PIETRO) il 14 ottobre 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 15 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, XI e XII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 17, 22, 23 ottobre 1996.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 24 ottobre 1996.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 24 ottobre 1996, in un testo unificato con atti n. 2448 (ALEMANNO ed altri) e n. 2483 (FOTI ed altri)

Senato della Repubblica (atto n. 1569).

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 30 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 31 ottobre 1996.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1989, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è il seguente: «5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990».

Note all'art. 2:

— Gli articoli citati, di vari decreti-legge di cui si dispone la sanatoria, concernono la proroga del termine relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo.

— La legge 27 luglio 1978, n. 392, recante: «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 luglio 1978.

96G0590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1996, n. 567.

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;

Ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;

Ritenuta l'opportunità di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalità generali

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.

Art. 2.
Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.

Art. 3.

Raccordi con la realtà sociale e con il territorio

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.

Art. 4.

Organizzazione e gestione

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.

2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.

3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.

5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.

7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.

8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.

10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.

Art. 5.

Convenzioni

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.

— L'art. 326, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, così dispone:

«17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti; istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative».

— L'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, così dispone. «4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto».

— L'art. 43 del CCNL del comparto scuola così dispone:

«Art 43 *(Attività aggiuntive)*. — 1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.

2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità previste dall'art. 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.

3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:

a) svolgimento di compiti relativi:

al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del progetto di istituto;

al supporto organizzativo al capo di istituto;

a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonché particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione;

al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;

all'assistenza tutoriale;

alla progettazione di interventi formativi;

alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale;

ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti;

b) attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio;

c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse assegnate;

d) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto;

e) attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale.

4. Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario determinato in base alle allegate tabelle.

5. Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lettera *a)*, secondo quanto previsto all'art. 72 del presente CCNL.

6. Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera *d)*, è fissato nella stessa convenzione che disciplina le attività medesime».

— L'art. 54 del CCNL del comparto scuola così dispone:

«Art. 54 *(Attività aggiuntive)*. — 1. Costituiscono attività aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza secondo l'art. 51 del presente contratto.

Tali attività consistono in:

a) elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell'unità scolastica;

b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);

c) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;

d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;

e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.

2. All'individuazione delle attività incentivabili tra quelle di cui al comma 1, retribuite a carico del fondo di cui all'art. 72 provvede il capo di istituto, sulla base delle deliberazioni del consiglio di istituto e delle proposte del responsabile amministrativo e del personale interessato. Il capo di istituto determina l'impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art. 9».

— La direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996, stabilisce le finalità, i contenuti e le modalità cui le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono attenersi per l'attuazione delle attività integrative.

96G0589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996.

Modificazione ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1994 recante attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1994, recante l'attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente, ed in particolare l'art. 4 concernente, in correlazione con le indicazioni di cui all'allegato *D* del decreto medesimo, i programmi ENEL per i propri impianti nel comune di Portoscuso;

Art. 3.

Le confezioni delle specialità medicinali di cui all'elenco allegato devono essere poste in commercio con gli stampati precedentemente autorizzati, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

Le società titolari delle registrazioni delle specialità medicinali di cui trattasi hanno l'obbligo di inviare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio valutazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i nuovi esemplari degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che i suddetti stampati sono conformi a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi.

Roma, 20 settembre 1996

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO

Specialità medicinale	Ditta	Confezione	Numeri AIC
Bayro «Crema»	Bayer	crema 10% 50 g	024180034
Muxol	Mediolanum Farmac.	30 bustine 20 mg	028817017
Muxol	Mediolanum Farmac.	30 bustine 40 mg	028817029
Muxol	Mediolanum Farmac.	flac. sospensione 200 ml	028817031
Calisvit	A. Menarini ind. farm.	10 flacon. os 200 UI	023651058
Amicel	Salus Researches	tubo crema 1% 30 g	024919019
Amicel	Salus Researches	tubo lozione 1% 30 g	024919021
Biolac USP	Eurofarmaco	flac. sciroppo 180 ml	029408010
Creatergyl	Sanofi	20 capsule 100 mg	021605047
Alven	Alfa Wassermann	tubo crema 5% 40 g	028500039
Flebeparoid «Semplice»	Opocrin	tubo pomata 5% 36 g	014809026
Miderm	Stab. Ch. Mendeleieff	6 bust. schiuma 2% 10 g	027203049
Miderm	Stab. Ch. Mendeleieff	flac. tintura alcolica 2%	027203037
Mucosyt	Bioprogress	30 bust. granulato 200 mg	028709044
Mucosyt	Bioprogress	10 bust. granulato 600 mg	028709057
Spasmodil	Ist. B. Chemioterapico	30 confetti 10 mg	028580025
Spasmodil	Ist. B. Chemioterapico	30 confetti 20 mg	028580013
Spasmodil	Ist. B. Chemioterapico	6 supposte 60 mg	028580049

96A7235

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 1996.

Modificazione del contenuto di nicotina e condensato della marca di sigarette Chesterfield K.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris Germany ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di condensato e nicotina indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «Chesterfield K.S.».

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di condensato e nicotina per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

MARCA	mg/sigaretta condensato-nicotina da		mg/sigaretta condensato-nicotina a	
Chesterfield K.S.	15,0	1,10	14,0	1,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Chesterfield K.S.», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A7262

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riconoscimento all'Università di Pisa - dipartimento di coltivazione e difesa delle specie legnose, dell'idoneità all'effettuazione degli accertamenti di «virus-esenza» sul materiale di moltiplicazione della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso l'adozione dei requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Vista la domanda n. 7136 del 26 luglio 1995 presentata dall'Università degli studi di Pisa - dipartimento di coltivazione e difesa delle piante legnose intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite espresso nella riunione del 6 novembre 1995 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto ente regionale;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità dell'Università degli studi di Pisa - dipartimento di coltivazione e difesa delle specie legnose, all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8, e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7236

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riconoscimento all'istituto di patologia vegetale dell'Università di Bologna dell'idoneità all'effettuazione degli accertamenti di «virus-esenza» sul materiale di moltiplicazione della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso l'adozione dei requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Vista la domanda del 20 novembre 1992 presentata dall'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Bologna intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite espresso nella riunione del 6 novembre 1995 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto istituto agrario;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità dell'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Bologna, all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8, e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7240

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riconoscimento al dipartimento di protezione delle piante dalle malattie dell'Università di Bari dell'idoneità all'effettuazione degli accertamenti di «virus-esenza» sul materiale di moltiplicazione della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale n. 13958 del 12 ottobre 1992, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuto l'idoneità all'effettuazione degli esami di cui in premessa all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, all'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma e al dipartimento di difesa delle piante dalle malattie della facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di Bari;

Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso di adottare nuovi requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere ad un nuovo riconoscimento ufficiale per le istituzioni già riconosciute;

Vista la domanda del 1° settembre 1995 presentata dal dipartimento di protezione delle piante dalle malattie dell'Università degli studi di Bari intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite espresso nella riunione del 6 novembre 1995 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto istituto;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità del dipartimento di protezione delle piante dalle malattie dell'Università di Bari all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8, e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290.

Art. 2.

Il decrteo ministeriale n. 13958 del 12 ottobre 1992 è abrogato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7237

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riconoscimento all'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma dell'idoneità all'effettuazione degli accertamenti di «virus-esenza» sul materiale di moltiplicazione della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale n. 13958 del 12 ottobre 1992, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuto l'idoneità all'effettuazione degli esami di cui in premessa all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, all'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma e al dipartimento di difesa delle piante dalle malattie della facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di Bari;

Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso di adottare nuovi requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere ad un nuovo riconoscimento ufficiale per le istituzioni già riconosciute;

Vista la domanda n. 3183 del 18 agosto 1995 presentata dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite espresso nella riunione del 6 novembre 1995 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto istituto;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8, e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290.

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 13958 del 12 ottobre 1992 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7238

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riconoscimento all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano dell'idoneità all'effettuazione degli accertamenti di «virus-esenza» sul materiale di moltiplicazione della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale n. 13958 del 12 ottobre 1992, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuto l'idoneità all'effettuazione degli esami di cui in premessa all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, all'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma e al dipartimento di difesa delle piante dalle malattie della facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di Bari;

Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso di adottare nuovi requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere ad un nuovo riconoscimento ufficiale per le istituzioni già riconosciute;

Vista la domanda n. 5628 del 24 agosto 1995 presentata dall'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite espresso nella riunione del 6 novembre 1995 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto istituto;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8, e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290.

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 13958 del 12 ottobre 1992 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7239

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riconoscimento all'istituto di patologia vegetale dell'Università di Sassari dell'idoneità all'effettuazione degli accertamenti di «virus-esenza» sul materiale di moltiplicazione della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso l'adozione dei requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Vista la domanda n. 275 del 10 luglio 1995 presentata dall'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Sassari intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite espresso nella riunione del 6 novembre 1995 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto istituto agrario;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità dell'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Sassari, all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8, e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7241

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riconoscimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige dell'idoneità all'effettuazione degli accertamenti di «virus-esenza» sul materiale di moltiplicazione della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso l'adozione dei requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Vista la domanda n. 6350 del 7 luglio 1995 presentata dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite espresso nella riunione del 6 novembre 1995 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto istituto agrario;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8, e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7242

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riconoscimento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia dell'idoneità all'effettuazione degli accertamenti di «virus-esenza» sul materiale di moltiplicazione della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso l'adozione dei requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Vista la domanda n. 7136 del 26 luglio 1995 presentata dall'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite espresso nella riunione del 6 novembre 1995 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto ente regionale;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8, e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7243

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 ottobre 1996.

Modificazione alla deliberazione 2 ottobre 1995, n. 9482, di autorizzazione delle negoziazioni e di definizione delle caratteristiche del contratto MIBO30. (Deliberazione n. 10272).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, lettera *f)*, dello stesso;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995, con la quale sono state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche del contratto MIBO30;

Visto in particolare il terzo capoverso della citata delibera, che prevede che lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio è fissato in un punto dell'indice MIBO30;

Ritenuto opportuno modificare il suindicato capoverso prevedendo la differenziazione di detto scostamento sulla base del valore del premio del contratto MIBO30;

Delibera:

Il terzo capoverso della delibera citata in premessa è sostituito dal seguente:

«Il contratto MIBO30 è quotato in punti indice e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio è fissato come segue:

Valore del premio	Scostamento minimo
1 - 100	1
102 - 500	2
uguale o maggiore di 505	5».

La presente delibera entra in vigore il 21 ottobre 1996. Essa sarà inviata in copia al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 17 ottobre 1996

Il presidente: ZURZOLO

96A7295

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa a didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale 2 settembre 1994 che ha adeguato l'ordinamento didattico del corso di laurea in informatica alla tabella XXVI-*bis* modificata con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 13 febbraio 1996; senato accademico del 29 febbraio 1996; consiglio di amministrazione del 2 aprile 1996), relativa al corso di laurea in informatica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Gli articoli 141 e 142 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, relativi al corso di laurea in informatica, sono modificati nel seguente modo:

Art. 141 (*Biennio propedeutico*). — I corsi del biennio propedeutico sono tutti obbligatori e sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

area della informatica (tabella *A*): 8 unità;

area della matematica (tabella *B*): 6 unità;

sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*): 2 unità.

All'interno dell'area della matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre, tre unità didattiche devono appartenere alla sottoarea della analisi matematica. Sono inoltre obbligatori almeno due

Quinto anno:

Insegnamenti caratterizzanti e complementari.

I restanti insegnamenti (per complessive 12 unità didattiche) sono scelti nell'ambito degli orientamenti (scelta all'atto dell'iscrizione al III anno) e si distinguono in insegnamenti caratterizzanti, corrispondenti ad 8 unità didattiche, e insegnamenti complementari per le restanti unità didattiche.

Gli insegnamenti caratterizzanti ciascun orientamento sono indicati annualmente dalle strutture didattiche tra quelli appartenenti alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*).

Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi indicati annualmente dalle strutture didattiche e comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 22 ottobre 1996

Il rettore: BIGNARDI

96A7254

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1996;

Visto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge n. 168/1989;

Vista la legge n. 341/1990;

Rilevata la recessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico n. 1592 del 31 agosto 1933;

Viste le deliberazioni dei competenti organi accademici di questa Università, consiglio di facoltà di magistero, consiglio di amministrazione e senato accademico rispettivamente in data 28 giugno 1995, 24 luglio 1995 e 25 luglio 1995 con cui approva la modifica di statuto relativa alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali in corso di diploma universitario in servizio sociale;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di magistero in data 24 gennaio 1996, con cui veniva recepita la tabella XLIV di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1993;

Visto il decreto rettorale n. 915 in data 30 aprile 1996, con cui si trasforma la facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso in data 14 giugno 1996;

Viste le deliberazioni dei competenti organi collegiali di questa Università;

Vista la delibera della facoltà di magistero in data 26 settembre 1996, con cui veniva determinato il numero degli iscrivibili al corso di diploma universitario in servizio sociale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce è ulteriormente modificato come appresso:

(Omissis).

CAPO IV

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

La facoltà di scienze della formazione conferisce:

a) la laurea in scienze dell'educazione;

b) la laurea in psicologia;

c) la laurea in materie letterarie;

d) il diploma universitario in servizio sociale.

(Omissis).

Articolo unico

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

All'atto del recepimento dell'ordinamento didattico da parte delle singole università, gli organi competenti indicheranno le facoltà che, per ciascuna delle aree previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 luglio 1993, dovranno assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extra scolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario, le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi individuate al successivo art. 5, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale, ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8; le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno 6 insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. Area professionale del servizio sociale - settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica - settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica - settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. Area giuridica - settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale.

6. Area della sanità pubblica - settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale e applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene.

7. Area economica - settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. Area delle scienze dell'educazione - settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelti dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 5:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

etica sociale;

lingua inglese;

economia applicata;

ordinamento della famiglia;

pedagogia speciale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia del pensiero;

storia dell'amministrazione pubblica;

storia delle idee;

storia delle istituzioni politiche;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico d'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Lecce, 11 ottobre 1996

Il rettore: RIZZO

96A7255

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 209 al 220 titolo XII, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria, facoltà di medicina veterinaria, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 209 al 222, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Art. 209
Durata e articolazione del corso di laurea

Il corso di laurea in Medicina Veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria Facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 382/80, la didattica del corso di laurea in Medicina Veterinaria e' organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di

durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come "semestri". La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal Consiglio della struttura didattica competente.

Art. 210
Accesso al corso di laurea

Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari in Medicina Veterinaria. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, IV comma della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Art. 211
Attivita' didattiche

L'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obbiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il Consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei Docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attivita' didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività pratica. Alle aree dalla 1 alla 15 della Tabella 1 sono assegnate ulteriori 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei settori scientifico disciplinari di cui alla stessa Tabella 1. Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla Tabella 1. Il Consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni Anno Accademico, stabilirà a.quali corsi integrati afferiscono tali discipline pratiche. Il Consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della Facoltà (art. 218), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della Legge 341/90.
L'attivita' didattica integrativa pratica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio Sanitario Nazionale, degli Istituti Zooprofilattici e degli Istituti di Ricerca Scientifica nonche' dei reparti di ricerca e sviluppo di Enti ed Imprese Pubbliche operanti nel settore della Medicina Veterinaria, previo parere motivato del Consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i Professori a Contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.
Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi 4 anni di corso comprende 2.700 ore per attività didattica teorico pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (Art. 212), per un totale generale di 4100 ore. La frequenza è obbligatoria.
Le Facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 212
Moduli professionalizzanti

Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria Facoltà. Il Consiglio della struttura didattica competente, prima dell'inizio di ogni Anno Accademico, indicherà alle Autorità Accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli Istituti e dei Dipartimenti della Facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni

modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la Facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. La Facoltà, potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare - un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la Facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.
La Facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni modulo professionalizzante, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra le diverse aree diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area e per un massimo di 100 ore per ogni modulo professionalizzante.

Art. 213
Corsi integrati e discipline

L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei Settori Scientifico Disciplinari; i Docenti sono da reperire nei Settori Scientifico Disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alle Facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il Consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei Settori Scientifico Disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal Consiglio della struttura didattica competente.
Il corso di insegnamento integrato comprende una attività didattica complessiva (attivita' didattica teorica e teorico pratica) di almeno 50 ore ed e' costituito da uno o piu' moduli didattici. Tali moduli riguardano l'organizzazione didattica e non l'obbligo orario dei docenti che puo' essere soddisfatto in modo articolato in piu' moduli, anche di corsi integrati diversi.

Art. 214
Esami

Il numero degli esami sarà stabilito dal Consiglio della struttura didattica competente; di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente Tabella, potrà variare da un minimo di 32 ad un massimo di 33 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il Consiglio della struttura didattica competente potra' autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto in itinere. Il Consiglio della struttura didattica competente elabora le norme sulla propedeuticita' degli esami.

Art. 215
Corso di lingua inglese

Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal Consiglio della struttura didattica competente.

Art. 216
Tesi ed esame di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla Facolta' ed aver superato i relativi esami. Lo

studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.
La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore

Art. 217.
Coordinamento dell'attivita' didattica

Nell'ambito della programmazione prevista dagli artt. 10 e 94 del D.P.R. 382/80 e secondo quanto previsto dal II comma dell'art. 11 della legge 341/90 il Consiglio della struttura didattica competente stabilisce annualmente le modalita' del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari Docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 218
Strutture didattiche

Le Facoltà di Medicina Veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della Direttiva C.E.E. n. 78/1027 del 1978 e del D.P.R. n. 947 del 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico pratica dovranno avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati.

Art. 219
Tirocinio pratico

Il tirocinio pratico, di durata semestrale, volto a fornire specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale puo' aver inizio solo dopo il termine delle lezioni ufficiali del V anno di corso.

Art. 220
Norme transitorie

Durante i due anni accademici successivi alla attivazione del presente Corso di Laurea i Docenti titolari di discipline attivate nella Facolta' e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso Settore Scientifico Disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

Art. 221
Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline

AREA 1 - FISICO MATEMATICA (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: Fisico matematica
Fisica
Fisica medica
Biofisica
Matematica
Biomatematica
Calcolo numerico
Metodi matematici e statistici
Statistica applicata alle scienze biologiche
ORE 100
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : A01A,A01B,A02A,A02B,A03X,A04A,B01B,S01B

AREA 2 - CHIMICA E BIOCHIMICA (150 ORE)

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere (alcune) nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica finalizzata anche al monitoraggio dell'inquinamento ambientale.
Corso integrato 2.1 : Chimica e propedeutica biochimica
Chimica e propedeutica biochimica
Propedeutica biochimica
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,E05B

Corso integrato 2.2 : Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biochimica
Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biochimica applicata
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,E05B

AREA 3 - BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3 1 : Biologia animale e vegetale
Zoologia veterinaria
Biologia generale
Biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario
Genetica
Biologia molecolare
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Botanica veterinaria
Coltivazioni erbacee
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI · E01C,E02A,E04B,E11X,E13X,G02A,
G09A,G09B,V30A

AREA 4 - ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI (250 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonchè i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1 : Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria
Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici
Anatomia veterinaria sistematica e comparata
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A

Corso integràto 4.2 : Anatomia degli animali domestici
Anatomia degli animali domestici
Anatomia veterinaria sistematica e comparata
Anatomia topografica veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A

AREA 5 - FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI (200 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1 : Fisiologia ed etologia degli animali domestici
Fisiologia veterinaria
Fisiologia degli animali domestici
Etologia veterinaria e benessere animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30B

Corso integrato 5.2 : Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici
Fisiologia veterinaria
Fisiologia degli animali domestici
Endocrinologia degli animali domestici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30B

AREA 6 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA (250 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamentali fattori e meccanismi eziopatogenetici (fisici, chimici, biologici, dismetabolici ed ambientali) che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonchè i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici, ivi comprese quelle condizionate da fattori ambientali. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1 : Patologia generale veterinaria
Patologia generale veterinaria
Fisiopatologia degli animali domestici
Immunopatologia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A

Corso integrato 6.2 : Anatomia patologica veterinaria
Anatomia patologica veterinaria
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V31A

AREA 7 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI (250 ORE)

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonchè le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti della igiene e della organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari nonchè le più usuali metodologie di informazione e documentazione tecnica e scientifica.

Corso integrato 7.1 : Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria
Microbiologia ed immunologia veterinaria
Virologia veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32A

Corso integrato 7.2 : Malattie infettive e patologia aviare
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Patologia aviare
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32A

Corso integrato 7.3 : Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria
Epidemiologia veterinaria
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Patologia tropicale veterinaria
Sanità pubblica veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V32A

AREA 8 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana) e dell'ambiente.

Corso integrato 8.1 : Farmacologia e tossicologia veterinaria
Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria
Farmacologia e tossicologia veterinaria
Tossicologia veterinaria
Tossicologia alimentare degli animali domestici
Chemioterapia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V33A

AREA 9 - ZOOTECNIA (150 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica, considerando anche i riflessi dell'allevamento animale sull'ambiente. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1 : Zootecnia generale e miglioramento genetico
Zootecnica generale
Genetica veterinaria
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Etnologia zootecnica
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09A

Corso integrato 9.2 : Zootecnica speciale e tecniche di allevamento
Zootecnica speciale
Valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica
Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale
Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici
Fisioclimatologia zootecnica
Igiene zootecnica
Zoocolture
Economia delle produzioni zootecniche
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G01X,G09A,G09C,G09D

AREA 10 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1 Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione e alimentazione animale
Alimenti zootecnici
Tecnica mangimistica
Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: G09B

AREA 11 - PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1 Parassitologia e malattie parassitarie
Parassitologia generale
Parassitologia veterinaria
Malattie parassitarie degli animali
Profilassi delle malattie parassitarie
Epidemiologia veterinaria
Micologia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32B

AREA 12 - CLINICA MEDICA VETERINARIA (300 ORE)

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1 : Semeiotica e diagnostica
Semeiotica medica veterinaria
Diagnostica di laboratorio medica veterinaria
Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33B
Corso integrato 12.2 : Patologia medica
Patologia medica veterinaria
Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33B

Corso integrato 12.3 : Clinica medica e medicina legale
Clinica medica veterinaria
Terapia medica veterinaria
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33B

AREA 13 - CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA (300 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovra' permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresi' aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovra' dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1 : Patologia e semeiotica chirurgica
Semeiotica chirurgica veterinaria
Patologia chirurgica veterinaria
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V34A

Corso integrato 13.2 : Anestesiologia e clinica chirurgica
Anestesiologia veterinaria
Medicina operatoria veterinaria
Clinica chirurgica veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI :V34A

AREA 14 - CLINICA OSTETRICA VETERINARIA (150 ORE)

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonchè la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonchè di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1 : Clinica ostetrica veterinaria
Andrologia e clinica andrologica veterinaria
Patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria
Ostetricia veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V34B

AREA 15 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (200 ORE)

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i metodi e gli obiettivi dell'ispezione sanitaria ante e post mortem delle diverse specie animali da macello. Deve inoltre dimostrare di sapere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonchè i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza delle attestazioni e delle certificazioni sanitarie e di qualità, necessarie per i responsabili delle produzioni alimentari, al fine della verifica di conformità alla normativa vigente e della necessaria tutela della salute pubblica. Lo studente sarà pure informato sulla definizione ed attuazione dei metodi di sorveglianza e di controllo, sulla documentazione e sulle registrazioni relative alle

misure di autocontrollo, destinate all'informazione delle autorità sanitarie competenti Sarà dato anche il necessario rilievo alle conoscenze della normativa sanitaria e commerciale, sia nazionale che comunitaria, con nozioni basilari del diritto pubblico. Non mancheranno le indispensabili informazioni sulla raccolta dei dati. Da ultimo dovranno essere conosciute le problematiche derivanti dagli stabilimenti di macellazione e trasformazione dall'industria alimentare sull'ambiente

Corso integrato 15.1 : Industrie e controllo di qualità degli alimenti
Igiene e tecnologia alimentare
Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI V31B

Corso integrato 15 2 : Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
Lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari
Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B

TABELLA 1

ELENCO DEI MODULI DIDATTICI AI QUALI LAFACOLTA' DEVE DISTRIBUIRE LE 750 ORE DI DIDATTICA PRATICA

Area 1 - Statistica e informatica applicata alla produzione animale
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : A01A, A01B, A02A, A03X, A04A,B01B, G09A,S01B,V32A
Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A, E05B
Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E01C,E02A,E04B,E11X,E13X,G02A, G09A,G09B,V30A
Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V30A
Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V30B
Area 6 - Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V31A
Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V32A
Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V33A
Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09A, G09C, G09D
Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : G09B
Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V32B

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V33B
Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V34A
Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V34B
Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE · V31B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
GESTIONE E SANITA' DELLA FAUNA E DELLE SPECIE ITTICHE

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (100 ORE)

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche piu' vicine nella scala zoologica nonche' gli aspetti piu' spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1 : Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche
Anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario
Anatomia aviare
Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario
Fisiologia della fauna selvatica
Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento
Fisiologia della nutrizione animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A,V30B

AREA 2 - GESTIONE DEGLI ANIMALI SELVATICI (100 ORE)

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sara' poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obbiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovra' infine apprendere le modalita' di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1 : Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Anestesiologia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09C, G09D. V34A

AREA 3 - AMBIENTE E RISORSE ALIMENTARI (100 ORE)

Lo studente dovra' saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alla capacita' di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovra' anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna puo' arrecare. Lo studente dovra', inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presenti nelle aree di interesse faunistico

Corso integrato 3.1 : Ambiente e risorse alimentari
Botanica veterinaria
Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici
Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale
Farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica
Ecologia zootecnica

Alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio
Zootecnica montana
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E01C,E05B,G09B,G09C,V33A

AREA 4 - IDROBIOLOGIA E ACQUACOLTURA (50 ORE)

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovra' essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1 : Idrobiologia e acquacoltura
Acquacoltura
Alimentazione degli animali acquatici
Biochimica degli organismi acquatici
Gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,G09B,G09D

AREA 5 - ITTIOPATOLOGIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI ITTICI (100 ORE)

Lo studente dovra' acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti

Corso integrato 5.1 . Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici
Ittiopatologia
Patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento
Malattie parassitarie
Malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V32A,V32B,V34B

AREA 6 - ECOPATOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DELLA FAUNA SELVATICA (200 ORE)

Lo studente ricevera' nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilita' e l'etica di un controllo della stessa,anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovra' inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonche' le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verra' poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1 . Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici
Patologia aviare
Patologia del coniglio e della selvaggina
Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina
Patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico
Malattie parassitarie degli animali
Ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica
Profilassi delle malattie parassitarie

Micologia veterinaria
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico
200 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V32A,V32B,V33B,V34B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI E DELL'AMBIENTE

AREA 1 - BENESSERE ANIMALE E AMBIENTE (100 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovra' conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali "spia".

Corso integrato 1.1 : Benessere animale e ambiente
Etologia veterinaria e benessere animale
Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici
Biochimica applicata
Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,E05B,V30B

AREA 2 - FARMACOLOGIA E PATOLOGIA (100 ORE)

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonchè sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1 : Farmacologia e patologia
Chemioterapia veterinaria
Farmacosorveglianza veterinaria
Fisiopatologia degli animali domestici
Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V33A

AREA 3 - PARASSITOLOGIA (100 ORE)

Lo studente dovra' approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonche' gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovra' anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1 : Parassitologia e malattie parassitarie
Micologia veterinaria
Epidemiologia veterinaria

Tossicologia dei residui negli alimenti
Tossicologia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05B.V33A

AREA 2 - ANATOMIA NORMALE E PATOLOGICA (100 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici cosi' come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1 : Anatomia normale e patologica veterinaria
Anatomia aviare
Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario
Istologia e citologia patologica veterinaria
Anatomia patologica veterinaria
Ittiopatologia
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A,V31A

AREA 3 - IGIENE (450 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonche' sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovra' anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonchè le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonchè sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1 : Industrie degli alimenti
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale
Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari
Igiene e tecnologia alimentare
Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B

Corso integrato 3.2 : Igiene e qualità
Analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale
Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B,G09C

Corso integrato 3.3 : Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
Ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati
Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B

Corso integrato 3.4 : Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole
Ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
Ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati
Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
RIPRODUZIONE ANIMALE

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (150 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovra' essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1 : Anatomia dell'apparato riproduttore animale
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria
Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici
Anatomia degli animali domestici
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A

Corso integrato 1.2 : Fisiologia della riproduzione animale
Fisiologia della riproduzione animale
Endocrinologia degli animali domestici
Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie
Fisiologia della nutrizione animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30B

AREA 2 - ZOOTECNICA E ALIMENTAZIONE (100 ORE)

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonche' di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attivita' riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1 : Zootecnica e alimentazione
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Genetica veterinaria
Zootecnica speciale
Alimentazione degli animali monogastrici da reddito
Alimentazione degli animali poligastrici da reddito
Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
Igiene zootecnica
Biotecnologie applicate alle produzioni animali
Citogenetica zootecnica
Biometria zootecnica
Tecnica mangimistica
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09A,G09B,G09C , G09D

AREA 3 - PATOLOGIA E MALATTIE INFETTIVE (150 ORE)

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonche' di igiene della funzione riproduttiva; deve altresi' conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1 : Patologia e malattie infettive
Fisiopatologia degli animali domestici
Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici
Anatomia patologica veterinaria
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Biochimica clinica veterinaria
Biochimica applicata
Diagnostica sperimentale delle malattie infettive
Igiene veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,E05B,V31A,V32A

AREA 4 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA (250 ORE)

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonche' sugli squilibri endocrini condizionanti l'attivita' riproduttiva; deve ancora conoscere i piu' accurati metodi diagnostici in materia, nonche' le possibilita' applicative offerte dalle piu' recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1 : Patologia della riproduzione
Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
Patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
Patologia endocrina della riproduzione animale
Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici
Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V34A,V34B

Corso integrato 4.2 : Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione
Andrologia e clinica andrologica veterinaria
Clinica Ostetrica e ginecologica veterinaria
Ostetricia veterinaria
Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale
Igiene della riproduzione animale
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI . V34B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (100 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti piu spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la

caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche

Corso integrato 1.1 : Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia
Anatomia degli animali domestici
Anatomia topografica veterinaria
Neuroanatomia veterinaria
Sviluppo e senescenza degli animali domestici
Fisiologia degli animali da compagnia
Etologia veterinaria e benessere animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V30A,V30B

AREA 2 - ALLEVAMENTO E ALIMENTAZIONE (50 ORE)

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisio-patologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1 : Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia
Genetica veterinaria
Etologia zootecnica
Etnologia zootecnica
Nutrizione ed alimentazione animale
Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
Alimentazione degli animali d'affezione
Allevamento degli animali d'affezione
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: G09A,G09B,G09C

AREA 3 - PATOLOGIA (50 ORE)

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovra' essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1 : Patologia degli animali da compagnia
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Antropozoonosi
Malattie parassitarie degli animali
Micologia veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V32A,V32B

AREA 4 - MEDICA (250 ORE)

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1 : Semeiotica e diagnostica
Semeiotica medica veterinaria
Ematologia ed immunologia clinica veterinaria

Diagnostica di laboratorio medica veterinaria
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
Biochimica clinica veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05B,V31A,V33B

Corso integrato 4.2 : Patologia, clinica e terapia
Oftalmologia clinica veterinaria
Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria
Patologia medica degli animali da compagnia
Clinica medica veterinaria
Terapia medica veterinaria
Chemioterapia veterinaria
Medicina legale veterinaria legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33A,V33B

AREA 5 - CHIRURGICA (150 ORE)

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1 : Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche
Anestesiologia veterinaria
Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici
Chirurgia endoscopica veterinaria
Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
Chirurgia dei piccoli animali
Chirurgia oftalmica veterinaria
Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria
Neurochirurgia veterinaria
Medicina operatoria veterinaria
Istologia e citologia patologica veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V34A

AREA 6 - OSTETRICO - GINECOLOGICA (50 ORE)

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1 : Patologia e clinica
Patologia della riproduzione degli animali da compagnia
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V34B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
TECNOLOGIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (100 ORE)

Lo studente dovra' acquisire conoscenze piu' approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovra' inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacita' fisiologiche di adattabilita' degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1 : Anatomia e fisiologia degli animali da reddito
Anatomia aviare
Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario
Anatomia degli animali domestici
Fisiologia aviare
Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento
Fisiologia della nutrizione animale
Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A,V30B

AREA 2 - GESTIONE DELL'AZIENDA ZOOTECNICA (50 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonche' dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso Integrato 2.1 : Gestione dell'azienda zootecnica
Economia delle produzioni zootecniche
Economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale
Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G01X,G09C

AREA 3 - ALIMENTI ZOOTECNICI (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso Integrato 3.1 : Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici
Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
Alimenti zootecnici
Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici
Tecnica mangimistica
Utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti
Alimentazione degli animali monogastrici da reddito
Alimentazione degli animali poligastrici da reddito
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09B

AREA 4 - PRODUZIONI ZOOTECNICHE (100 ORE)

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovra' inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso Integrato 4.1 : Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche
Etnologia zootecnica
Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica
Zootecnica generale
Genetica veterinaria
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Immunogenetica zootecnica
Biometria zootecnica
Valutazione della qualita' dei prodotti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09A,G09C, G09D

AREA 5 - TECNOLOGIE D'ALLEVAMENTO (200 ORE)

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi piu' idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso Integrato 5.1 : Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente
Zootecnica speciale
Avicoltura
Coniglicoltura
Zoocolture
Acquacoltura
Etologia zootecnica
Igiene zootecnica
Igiene e tecnologia avicola
Ecologia zootecnica
Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale
Impatto ambientale degli allevamenti zootecnici
200 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09C,G09D,E05B,V32A

AREA 6 - PATOLOGIA NUTRIZIONALE E RIPRODUTTIVA (100 ORE)

Lo studente dovra' approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovra' inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una piu' corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso Integrato 6.1 : Patologia nutrizionale e riproduttiva
Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria
Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo
Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici
Tossicologia alimentare degli animali domestici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33A,V33B,V34B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
TECNOLOGIA E PATOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (50 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovra' inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacita' fisiologiche di

adattabilita' degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1 : Anatomia e fisiologia degli animali da reddito
Anatomia degli animali domestici
Anatomia aviare
Fisiologia aviare
Fisiologia degli animali da reddito
Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici
Fisiologia della nutrizione animale
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A,V30B

AREA 2 - ZOOTECNIA E ALIMENTAZIONE (100 ORE)

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessita' nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1 : Zootecnia e alimentazione
Tecnica mangimistica
Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
Zootecnica speciale
Zoocolture
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Demografia zootecnica
Biochimica della nutrizione
Alimentazione degli animali monogastrici da reddito
Alimentazione degli animali poligastrici da reddito
Nutrizione ed alimentazione animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI . E05A,G09A,G09B,G09C,G09D

AREA 3 - PATOLOGIA (150 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1 : Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria
Epidemiologia veterinaria
Igiene veterinaria
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Patologia aviare
Igiene e tecnologia avicola
Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina
Profilassi delle malattie parassitarie
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V32A,V32B

AREA 4 - MEDICA (150 ORE)

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunita' ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1 : Patologia e clinica degli animali da reddito
Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria
Patologia medica degli animali da reddito
Diagnostica di laboratorio medica veterinaria
Biochimica clinica veterinaria
Ematologia ed immunologia clinica veterinaria
Terapia medica veterinaria
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05B,V33B

AREA 5 - OSTETRICO - CHIRURGICA (150 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1 : Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito
Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo
Patologia endocrina della riproduzione animale
Ostetricia veterinaria
Anatomia topografica veterinaria
Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
Anestesiologia veterinaria
Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici
Chirurgia endoscopica veterinaria
Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria
Medicina operatoria veterinaria
Biomeccanica e podologia veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI :V30A,V34A,V34B

AREA 6 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA (50 ORE)

Lo studente dovra' approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1 : Farmacologia e tossicologia veterinaria
Tossicologia applicata alle produzioni animali
Tossicologia alimentare degli animali domestici
Tossicologia dei residui negli alimenti
Chemioterapia veterinaria
Farmacosorveglianza veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33A

Art. 222
Corrispondenza con le Direttive e Raccomandazioni CEE

Viene riferita la corrispondenza tra le aree disciplinari della presente tabella, obbligatorie e comuni per tutti gli studenti e le materie previste dalla Raccomandazione CEE (III/5171/7/92) sulla modifica della Direttiva CEE 78/1027 :

-A. Materie fondamentali

- Anatomia (compresa l'istologia e l'embriologia)
  * Area 4 e Tab. 1 (Area 4)
- Anatomia patologica (macroscopica e microscopica)
  * Area 6 e Tab 1 (Area 6)
- Biochimica e biologia molecolare
  * Area 2, Area 3 e Tab 1 (Area 2 e Area 3)
- Biologia (compresa la biologia cellulare)
  * Area 3 e Tab 1 (Area 3)
- Biofisica
  * Area 1
- Biostatistica
  * Area 1 e Tab 1 (Area 1)
- Chimica
  * Area 2 e Tab. 1 (Area 2)
- Epidemiologia
  * Area 7 e Tab 1 (Area 7)
- Genetica
  * Area 3, Area 9 e Tab 1 (Area 3 e Area 9)
- Immunologia
  * Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Metodi d'informazione e di documentazione scientifica e tecnica
  * Area 7 e Tab 1 (Area 7)
- Microbiologia
  * Area 7 e Tab 1 (Area 7)
- Parassitologia
  * Area 11 e Tab. 1 (Area 11)
- Farmacia
  * Area 8, Area 12 e Tab 1 (Area 8 e Area 12)
- Farmacologia
  * Area 8 e Tab 1 (Area 8)
- Fisiologia
  * Area 5 e Tab 1 (Area 5)
- Fisiopatologia
  * Area 6 e Tab 1 (Area 6)

- Tossicologia (compreso l'inquinamento ambientale)
  * Area 2, Area 8 e Tab 1 (Area 2 e Area 8)

-B. Materie cliniche

- Anestesia
  * Area 13 e Tab 1 (Area 13)
- Chirurgia
  * Area 13 e Tab 1 (Area 13)
- Diagnostica per immagini
  * Area 13 e Tab. 1 (Area 13)
- Malattie della riproduzione
  * Area 14 e Tab. 1 (Area 14)
- Medicina clinica
  * Area 12 e Tab 1 (Area 12)
- Ostetricia
  * Area 14 e Tab. 1 (Area 14)
- Polizia sanitaria, zoonosi, pubblica sanita' e medicina legale
  * Area 7, Area 12 e Tab. 1 (Area 7 e Area 12)
- Semiologia, propedeutica e diagnosi di laboratorio
  * Area 12 e Tab. 1 (Area 12)
- Terapeutica
  * Area 12 e Tab 1 (Area 12)

-C. Produzione animale

- Agronomia
  * Area 3, Area 9 e Tab. 1 (Area 3 e Area 9)
- Economia rurale
  * Area 9 e Tab. 1 (Area 9)
- Allevamento degli animali (compresi i sistemi di produzione degli animali da reddito)
  * Area 9 e Tab. 1 (Area 9)
- Etologia (comprese le turbe del comportamento)
  * Area 5, Area 9, Area 12 e Tab. 1 (Area 5, Area 9 e Area 12)
- Medicina veterinaria preventiva (compresi i programmi di verifiche sanitarie)
  * Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Nutrizione e alimentazione animale
  * Area 10 e Tab. 1 (Area 10)
- Protezione dell'ambiente
  * Area 2, Area 8, Area 9, Area 15 e Tab. 1 (Area 2, Area 8, Area 9, e Area 15)
- Protezione e benessere degli animali
  * Area 5, Area 9, Area 12 e Tab. 1 (Area 5, Area 9 e area 12)
- Riproduzione (compresi i metodi di riproduzione artificiale)
  * Area 5, Area 14 e Tab. 1 (Area 5, Area 14)

D. Sicurezza e qualita' degli alimenti destinati all'uomo

- Certificazione di aziende che producono prodotti alimentari
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Certificazione dei prodotti alimentari
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Controllo dei prodotti alimentari animali o d'origine animale
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Igiene e qualita' alimentari (compresa la legislazione)
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Scienza e tecnologia degli alimenti
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)

-E. Conoscenze professionali

- Certificazione veterinaria e redazione di rapporti
  * Area 7, Area 12, Area 15 e Tab. 1 (Area 7, Area 12 e Area 15)
- Deontologia
  * Area 12
- Gestione pratica d'allevamento
  * Area 2, Area 5, Area 7, Area 8, Area 9, Area 10, Area 11, Area 12, Area 13, Area 14 e Tab.
  1 (Area 2, Area 5, Area 7, Area 8, Area 9, Area 10, Area 11, Area 12, Area 13 e Area 14)
- Legislazione veterinaria
  * Area 7, Area 8, Area 12, Area 15

(-) Materie previste dalla Raccomandazione CEE (III/5171/7/92) sulla modifica della direttiva CEE 78/1027.

(*) Aree disciplinari obbligatorie e comuni per tutti gli studenti previste dalla presente tabella, escluse quelle relative ai Moduli Professionalizzanti.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 ottobre 1996

Il rettore: CALZONI

96A7216

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante norme sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 luglio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

L'art. 53 dello statuto dell'Ateneo relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 53. — Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal corso di laurea».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1996

Il rettore

96A7256

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1996.

Misura delle quote da versare per l'anno 1997 da parte delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 22/1996).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

riunitosi nella seduta del 30 ottobre 1996;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 1997 per il funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 30 ottobre 1996 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 400.000;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 1996, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato

centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 1997, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 1996, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1996, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 1997.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo verrà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 1997 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese iscritte all'Albo, ad esclusione di quelle che, esercitando esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 6000 chilogrammi, non hanno titolo al mantenimento dell'iscrizione. . . . . . L. 20.000

2) Ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1):

a) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5 » 10.000

b) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10. . . . . » 20.000

c) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50 . . . . L. 50.000

d) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100 . . . . » 200.000

e) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200. . . . . » 500.000

f) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200. . . . . » 1.000.000

3) Ulteriore quota dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2):

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi . . . . » 10.000

b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi. . . . . » 15.000

c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi. . . . . . » 20.000

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 1997, deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'Albo entro il 30 gennaio 1997.

Roma, 30 ottobre 1996

Il presidente supplente: ZUCCHELLI

96A7271

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto NCR n. 806/1996 del 19 settembre 1996

Specialità medicinale: «SPIRODERM» nella forma e confezione: tubo da 30 g di crema al 2% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Monsanto Italiana p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 8, codice fiscale n. 03240960587.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nella propria officina consortile sita in Torino, corso Belgio n. 86.

Confezione autorizzata, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo da 30 g di crema al 2%;
n. A.I.C.: 026145033 (in base 10) 0SXW89 (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: spironolattone 2 g;

eccipienti: palmitostearato di etilenglicole e poliossietilenglicole, gliceridi poliglicosilati saturi, paraffina liquida, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, metile p-idrossibenzoato sodico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico dell'acne.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto F n. 691/1996 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) «GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni:

soluzione perfusionale in contenitori di vetro, a dose singola da 50 - 100 - 250 e 500 ml, ermeticamente chiusi mediante tappi in materiale elastomero e ghiera di protezione in alluminio;

soluzione perfusionale in sacche di polivinilcloruro plastificato, a dose singola da 100 - 250 - 500 - 1000 ml, ermeticamente chiuse mediante termosaldatura, provvisti di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 1,8, glucosio monoidrato g 47, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml: 032629014/G (in base 10) 0Z3S8Q (in base 32);
flacone 100 ml: 032629026/G (in base 10) 0Z3S92 (in base 32);
flacone 250 ml: 032629038/G (in base 10) 0Z3S9G (in base 32);
flacone 500 ml: 032629040/G (in base 10) 0Z3S9J (in base 32);
sacca PVC 100 ml: 032629053/G (in base 10) 0Z3S9X (in base 32);
sacca PVC 250 ml: 032629065/G (in base 10) 0Z3SB9 (in base 32);
sacca PVC 500 ml: 032629077/G (in base 10) 0Z3SBP (in base 32);
sacca PVC 1000 ml: 032629089/G (in base 10) 0Z3SC1 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto F n. 692/1996 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) «GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni:

soluzione perfusionale in contenitori di vetro, a dose singola da 50 - 100 - 250 e 500 ml, ermeticamente chiusi mediante tappi in materiale elastomero e ghiera di protezione in alluminio;

soluzione perfusionale in sacche di polivinilcloruro plastificato, a dose singola da 100 - 250 - 500 - 1000 ml, ermeticamente chiuse mediante termosaldatura, provvisti di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 9,0, glucosio monoidrato g 55, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml: 032629178/G (in base 10) 0Z3SFU (in base 32);
flacone 100 ml: 032629180/G (in base 10) 0Z3SFW (in base 32);
flacone 250 ml: 032629192/G (in base 10) 0Z3SG8 (in base 32);
flacone 500 ml: 032629204/G (in base 10) 0Z3SGN (in base 32);
sacca PVC 100 ml: 032629216/G (in base 10) 0Z3SH0 (in base 32);
sacca PVC 250 ml: 032629228/G (in base 10) 0Z3SHD (in base 32),
sacca PVC 500 ml: 032629230/G (in base 10) 0Z3SHG (in base 32);
sacca PVC 1000 ml: 032629242/G (in base 10) 0Z3SHU (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto F n. 737/1996 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) «ELETTROLITICA REIDRATANTE II» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni:

soluzione perfusionale in contenitori di vetro, a dose singola da 50 - 100 - 250 e 500 ml, ermeticamente chiusi mediante tappi in materiale elastomero e ghiera di protezione in alluminio;

soluzione perfusionale in sacche di polivinilcloruro plastificato, a dose singola da 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 ml, ermeticamente chiuse mediante saldatura, provvisti di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 4,96, potassio cloruro g 1,05, sodio bicarbonato g 4,03, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml: 032632010/G (in base 10) 0Z3V6B (in base 32);
flacone 100 ml: 032632022/G (in base 10) 0Z3V6Q (in base 32);
flacone 250 ml: 032632034/G (in base 10) 0Z3V72 (in base 32);
flacone 500 ml: 032632046/G (in base 10) 0Z3V7G (in base 32);
sacca PVC 50 ml: 032632059/G (in base 10) 0Z3V7V (in base 32);
sacca PVC 100 ml: 032632061/G (in base 10) 0Z3V7X (in base 32);
sacca PVC 250 ml: 032632073/G (in base 10) 0Z3V89 (in base 32);
sacca PVC 500 ml: 032632085/G (in base 10) 0Z3V8P (in base 32);
sacca PVC 1000 ml: 032632097/G (in base 10) 0Z3V91 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto F n. 693/1996 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) «GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni:

soluzione perfusionale in contenitori di vetro, a dose singola da 50 - 100 - 250 e 500 ml, ermeticamente chiusi mediante tappi in materiale elastomero e ghiera di protezione in alluminio;

soluzione perfusionale in sacche di polivinilcloruro plastificato, a dose singola da 100 - 250 - 500 - 1000 ml, ermeticamente chiuse mediante termosaldatura, provvisti di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 9,0, glucosio monoidrato g 55, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml: 032629091/G (in base 10) 0Z3SC3 (in base 32);
flacone 100 ml: 032629103/G (in base 10) 0Z3SCH (in base 32);
flacone 250 ml: 032629115/G (in base 10) 0Z3SCV (in base 32);
flacone 500 ml: 032629127/G (in base 10) 0Z3SD7 (in base 32);
sacca PVC 100 ml: 032629139/G (in base 10) 0Z3SDM (in base 32);
sacca PVC 250 ml: 032629141/G (in base 10) 0Z3SDP (in base 32);
sacca PVC 500 ml: 032629154/G (in base 10) 0Z3SF2 (in base 32);
sacca PVC 1000 ml: 032629166/G (in base 10) 0Z3SFG (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 841 del 14 ottobre 1996

Specialità medicinale «EOLUS» nella forma e confezione: 30 capsule di polvere inalatoria da 12 µg + 1 inalatore, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Sigma - Tau Industrie farmaceutiche riunite p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Shakespeare n. 47 ed officina di produzione sita in Pomezia, codice fiscale 00410650584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Ciba-Geigy Ltd., Basilea - Svizzera.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule di polvere inalatoria da 12 µg + 1 inalatore:

A.I.C. n. 028257020 (in base 10) 0UYBRW (in base 32);

classe: «A»; prezzo: L. 34.800 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge n. 425 dell'8 agosto 1996).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una capsula di polvere inalatoria contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 µg;

eccipienti: lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con malattie quali asma bronchiale e bronchite cronica con o senza enfisema, asma allergico.

Data la lunga durata d'azione del farmaco due somministrazioni quotidiane sono in grado di controllare i sintomi sia durante il giorno che di notte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 842/1996 del 14 ottobre 1996

Specialità medicinale: «FORADIL» nella forma e confezione: 30 capsule polvere inalatoria 12 µg + 1 inalatore, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Ciba-Geigy p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5, codice fiscale 00826480154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Ciba-Geigy Ltd., Basilea - Svizzera.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule polvere inalatoria 12 µg + 1 inalatore:

A.I.C. n. 027660051 (in base 10) 0UD3SM (in base 32);

classe: «A»; prezzo: L. 34.800 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge n. 425 dell' 8 agosto 1996.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: una capsula di polvere inalatoria contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 µg;

eccipienti: lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con malattie quali asma bronchiale e bronchite cronica con o senza enfisema, asma allergico.

Data la lunga durata d'azione del farmaco due somministrazioni quotidiane sono in grado di controllare i sintomi sia durante il giorno che di notte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7277

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 15 giugno 1983 all'impresa Visplant-Chimiren, con sede in Castelmaggiore (Bologna), via Frabaccia, 12, del prodotto fitosanitario Veral, registrato al n. 5383.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 all'impresa Visplant-Chimiren, con sede in Castelmaggiore (Bologna), via Frabaccia, 12, del prodotto fitosanitario Codex, registrato al n. 6239.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 22 dicembre 1982 all'impresa Santa Rita Mercantile Co. di Cap. Paolo Pappalardo, piazza Stericoro, Catania, del prodotto denominato Volck 92 Santa Rita, registrato al n. 5143.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 4 luglio 1983 all'impresa Visplant-Chimiren, con sede in Castelmaggiore (Bologna), via Frabaccia, 12, del prodotto fitosanitario Idronet Gr, registrato al n. 5419.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 24 settembre 1982 all'impresa Chimiren - S.p.a., con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), via Salvi, 1, del prodotto fitosanitario Agaril, registrato al n. 4924.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 13 novembre 1978 all'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara, con sede in Ferrara, via Giovecca, 50, del prodotto fitosanitario Entometil, registrato al n. 2975.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 13 novembre 1978 all'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara, con sede in Ferrara, corso Giovecca, 50, del prodotto fitosanitario Entomofos, registrato al n. 2925.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 29 novembre 1982 all'impresa Chimiren, con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), via Salvi, 1, del prodotto fitosanitario Zitiuron, registrato al n. 5133.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 24 settembre 1982 all'impresa Chimiren, con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), via Salvi, 1, del prodotto fitosanitario Ditoneb, registrato al n. 4925.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 1° agosto 1979 all'impresa Chimiren, con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), via Salvi, 1, del prodotto fitosanitario Ren-K, registrato al n. 4925.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 1° agosto 1979 all'impresa Visplant - Bologna, con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna), del prodotto fitosanitario Vis-K, registrato al n. 3221.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 17 giugno 1980 all'impresa Visplant - Bologna, con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna), del prodotto fitosanitario Ditiozin - Bleu, registrato al n. 3689.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 17 marzo 1972 all'impresa Visplant - Bologna, con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna), del prodotto fitosanitario Sometam, registrato al n. 0689.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 3 ottobre 1980 all'impresa Visplant - Bologna, con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna), del prodotto fitosanitario Ditiozin F-80, registrato al n. 3872.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 13 ottobre 1980 all'impresa Visplant - Bologna, con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna), del prodotto fitosanitario Fungostop, registrato al n. 3868.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 aprile 1981 all'impresa Visplant - Bologna, con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna), del prodotto fitosanitario Propinex, registrato al n. 4318.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 10 novembre 1978 all'impresa R.O.L., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, del prodotto fitosanitario Agrol, registrato al n. 1824.

Con decréto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 2 febbraio 1988 all'impresa Sunchemical - S.a.s., con sede in Monteveglio (Bologna), via G. Di Vittorio, 6/2, del prodotto fitosanitario Ormex - Al, registrato al n. 7396.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 4 luglio 1985 all'impresa Sunchemical, con sede in Monteveglio (Bologna), via G. Di Vittorio, 6/2, del prodotto fitosanitario Ormex - Dr, registrato al n. 6452.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 4 luglio 1985 all'impresa Sunchemical - S.a.s., con sede in Monteveglio (Bologna), via G. Di Vittorio, 6/2, del prodotto fitosanitario Ormex - Ra, registrato al n. 6453.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 11 luglio 1985 all'impresa Sunchemical - S.a.s., con sede in Monteveglio (Bologna), via G. Di Vittorio, 6/2, del prodotto fitosanitario Ormex - An, registrato al n. 6454.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 12 settembre 1985 all'impresa Sunchemical, con sede in Monteveglio (Bologna), via G. Di Vittorio, 6/2, del prodotto fitosanitario Ormex - St, registrato al n. 6481.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 all'impresa Domusart - Bioar, con sede in Milano, viale Montello, 18, del prodotto fitosanitario Raus, registrato al n. 0684.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 13 novembre 1978 all'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara, con sede in Ferrara, corso Giovecca, 50, del prodotto fitosanitario T.M.T.D., registrato al n. 2920.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 31 ottobre 1975 all'impresa Cerac, con sede in Bologna, piazza della Costituzione, 8, del prodotto fitosanitario Cuprocerac - 50, registrato al n. 1832.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 10 ottobre 1972 all'impresa Cosmofit - S.r.l., con sede in Torino, largo Moncalvo, 18, del prodotto fitosanitario Giavotox - Gr, registrato al n. 0767.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 14 ottobre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 marzo 1972 all'impresa Zapi, con sede in Mestrino (Padova), via Marco Polo, 2, del prodotto fitosanitario Fruigamma, règistrato al n. 0772.

96A7276

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 novembre 1996

Dollaro USA	1519,87
ECU	1925,98
Marco tedesco	1004,41
Franco francese	296,99
Lira sterlina	2490,76
Fiorino olandese	895,94
Franco belga	48,753
Peseta spagnola	11,925
Corona danese	261,35
Lira irlandese	2493,19
Dracma greca	6,371
Escudo portoghese	9,931
Dollaro canadese	1138,22
Yen giapponese	13,432
Franco svizzero	1198,26
Scellino austriaco	142,74
Corona norvegese	238,49
Corona svedese	230,44
Marco finlandese	334,70
Dollaro australiano	1195,68

96A7307

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - W.W.F., in Roma, ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1996 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - W.W.F. con sede in Roma, via Garigliano n. 57, è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto a proprio favore dalla sig.ra Carla Riva, consistente in un terzo dell'immobile sito in Milano, via Stampa n. 4, per un valore di L. 160.000.000.

96A7245

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, recante: «Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 12 settembre 1996).

Nell'allegato concernente la tabella XXIII al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 6, seconda colonna, art. 8, secondo comma, quarto rigo, dove è scritto: «... dell'integrazione scolastica; per gli allievi disabili ...», leggasi: «... dell'integrazione scolastica per gli allievi disabili ...»; ossia il punto e virgola deve intendersi eliminato.

96A7246

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	380.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189